

## INCENDIO

### Art. 4 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di fulmine, incendio con sviluppo di fiamma, scoppio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e destinato al suo funzionamento.

### Art. 5 Esclusioni

*L'Impresa non indennizza l'Assicurato per:*

*a) i danni avvenuti in conseguenza di:*

- *atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;*
- *tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o sabotaggio;*
- *trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;*
- *eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi.*

*b) i danni determinati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.*

*c) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma.*

*d) i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.*

### Art. 6 Ricorso terzi

L'Impresa si impegna a corrispondere, nel limite di quanto sotto indicato, le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio del veicolo assicurato.

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, salvo i danni arrecati ai locali in uso all'Assicurato stesso per il ricovero del veicolo.

Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti fra quelli risarcibili dalla polizza di responsabilità civile verso terzi obbligatoria stipulata ai sensi del codice delle Assicurazioni ed è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00.

#### **Definizione dei terzi**

Non sono considerati terzi e quindi non hanno diritto all'indennizzo:

- a) Il Contraente, il Proprietario, ed il Conducente del veicolo assicurato.
- b) Il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali e adottivi delle persone di cui alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti fino al terzo grado quando convivano con le persone suddette o siano a loro carico.
- c) qualora il Contraente, il Proprietario o il Conducente sia una Società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con queste in uno dei rapporti di cui alla lettera b).